

AREA PAYROLL

LAVORO NEWS DICEMBRE 2016 Roma li 05/01/2017

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo legittimo per ridurre i costi

Ciò, a condizione che le motivazioni del recesso non siano pretestuose e che esista un nesso causale con la riorganizzazione aziendale

Ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'[art. 3](#) della L. 604/1966, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un **presupposto** di legittimità imprescindibile che il datore di lavoro deve necessariamente provare.

Il recesso, infatti, può legittimamente fondarsi su ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro volte a una **migliore efficienza gestionale** o un **incremento** degli utili d'impresa, a condizione che le motivazioni addotte dal datore di lavoro non siano pretestuose e che esista un nesso causale tra queste ultime e il riassetto organizzativo operato.

Con questo principio, espresso nella sentenza n. [25201](#) depositata il 7 dicembre 2016, la Suprema Corte ha cassato la decisione della Corte d'Appello, accogliendo il ricorso di un'azienda che rivendicava la possibilità di licenziare per giustificato motivo il proprio direttore operativo, con la sola finalità di migliorare la gestione aziendale.

La Corte d'Appello aveva dichiarato illegittimo il licenziamento del lavoratore perché motivato **esclusivamente** dalla necessità di ridurre i costi e senza alcuna prova, da parte del datore di lavoro, dell'esigenza di far fronte a situazioni "sfavorevoli e non meramente contingenti" che giustificassero la riorganizzazione aziendale.

Questa decisione prende le mosse da un'interpretazione dell'art. 3 della L. 604/1966 secondo la quale il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è legittimo solo se "giustificato dalla necessità di far fronte a sfavorevoli situazioni e non sia meramente strumentale ad un incremento del profitto" (Cass. n. [13116/2015](#)).

La Suprema Corte, invece, fornisce un'interpretazione **costituzionalmente orientata** della norma in esame, accettando che il recesso per motivo economico sia legittimo anche se esclusivamente fondato sulla necessità di migliorare l'efficienza aziendale o incrementare gli utili, a condizione che si tratti di ragioni esistenti.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 3 della L. 604/1966, costituisce un'ipotesi di recesso legata a scelte attinenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, che comportano la soppressione di determinate posizioni lavorative.

In prima battuta, l'**interpretazione letterale** della norma esclude che una situazione sfavorevole di mercato o la necessità di far fronte a spese straordinarie costituiscano il presupposto fattuale imprescindibile su cui fondare la legittimità del recesso. Le ragioni che attengono alla vita produttiva dell'azienda, infatti, possono essere le più diverse (*cf.* Cass. n. [9310/2001](#)) e nulla vieta che vi rientrino quelle finalizzate a una migliore efficienza gestionale o produttiva e, perché no, anche quelle dirette a un aumento della redditività dell'impresa.

Le finalità anzidette, peraltro, rientrano pienamente nella logica microeconomica in regime di concorrenza, posto che una gestione aziendale più costosa costerebbe all'impresa l'**espulsione** dal mercato.

Inoltre, la rigida interpretazione operata dal giudice di merito è **contraria** alla libertà di iniziativa economica imprenditoriale ([art. 41](#) Cost.), in virtù della quale l'imprenditore è libero, nei limiti stabiliti dal legislatore, di prendere scelte più funzionali ed efficienti per la propria azienda. Concedere la possibilità di sopprimere una specifica funzione aziendale solo in caso di crisi economica finanziaria e di necessità di riduzione dei costi –

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

osservano i giudici di legittimità – rappresenta un **limite** gravemente vincolante per l'autonomia di gestione dell'impresa.

Il datore non può usare in modo distorto il proprio potere organizzativo

Ferma restando la libertà imprenditoriale nell'operare il riassetto organizzativo, al giudice resta il compito di valutare se il datore di lavoro abbia usato in modo distorto il proprio potere organizzativo, **accertando** la non pretestuosità dei motivi di recesso e l'esistenza del nesso causale tra questi ultimi e la riorganizzazione aziendale.

Iscrizione al CONI e tipo di prestazione «definiscono» lo sport dilettantistico

L'Ispettorato del lavoro fornisce al proprio personale alcuni chiarimenti sulle condizioni per il regime agevolato in modo da uniformare i controlli

Il formale riconoscimento del CONI nonché la particolare natura della prestazione lavorativa, sostanzialmente riconducibile a un'accezione decisamente **ampia** di attività sportiva dilettantistica, garantiscono alle società e associazioni sportive dilettantistiche la piena applicabilità di un **regime agevolato**, sia sotto il profilo fiscale che previdenziale.

Questo è quanto emerge dalla lettera circolare n. 1 del 1° dicembre 2016, con la quale l'Ispettorato nazionale del lavoro si prefigge di fornire al proprio personale una serie di fondamentali chiarimenti, volti a uniformare le condotte per i controlli in tale settore.

Peraltro, come ricorda in apertura la stessa lettera circolare, la materia è tra le più **controverse**, come dimostrano le numerose pronunce, in sede sia amministrativa, sia giurisprudenziale, che hanno spesso fatto registrare esiti del tutto disomogenei, contribuendo ad alimentare una scarsa uniformità nell'approccio ispettivo nel settore.

La normativa di riferimento, per definire il trattamento fiscale e previdenziale dei rapporti di collaborazione, rientranti nel mondo dello sport dilettantistico, è, anche in questo caso, diversificata e comprende l'**art. 90** della L. 289/2002, il DL **136/2004** (conv. L. **186/2004**), l'**art. 67** comma 1 lett. m) del TUIR, nonché il DLgs. **81/2015** e la L. **91/81** per lo sport professionistico.

Da tale quadro complessivo emerge una disciplina assolutamente **speciale e agevolativa** che, tuttavia, richiede precise condizioni per poter essere applicata. È proprio su tale ultimo aspetto che si concentra la lettera circolare in commento, il cui ragionamento principale muove da due fondamentali presupposti.

Il primo attiene alla **qualifica** del soggetto che eroga il compenso e che, quindi, si avvale della prestazione "lavorativa" dalla quale detto compenso trae titolo.

In merito l'Ispettorato Nazionale richiama quanto stabilito dalla Corte di Appello di Milano (sentenza 10 dicembre 2014 n. **1172**) e dalla Direzione interregionale del lavoro di Napoli (decreto del 29 ottobre 2015), che hanno posto l'attenzione sul soggetto erogante, ribadendo che per l'applicazione del regime agevolativo "ciò che conta è che le collaborazioni vengano svolte a favore di organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche riconosciuti dal CONI".

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

L'**iscrizione al CONI** ha, quindi, un valore fondamentale nella qualificazione della società o dell'associazione sportiva che opera senza fini di lucro.

Ciò deriva dalla circostanza, spiega la nuova Agenzia Ispettiva, che il legislatore ha affidato al CONI la funzione di "unico certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche", che si concretizza nell'inserimento in un apposito **registro**, alle condizioni individuate dal CONI stesso, di concerto sia con l'INPS che con l'Agenzia dell'Entrate. Ciò, peraltro, proprio per eliminare il rischio di eventuali fenomeni di elusione.

La presenza della società o dell'associazione nel predetto registro è **garanzia** che la stessa sia qualificata e svolga effettivamente un'attività sportiva sotto il controllo dei soggetti affilianti, quali, oltre al CONI, sono da annoverare le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva.

L'iscrizione, però, non è l'unico requisito richiesto, poiché, in ogni caso, andrà verificata la natura della **prestazione** svolta dal collaboratore.

In merito è fondamentale chiarire la portata del concetto di "esercizio diretto di attività sportiva", richiamato dall'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR. Secondo l'**art. 35**, comma 5 del DL 207/2008, in tale ambito rientrano non solo le prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, ma anche tutte quelle relative allo svolgimento delle attività **dilettantistiche di formazione**, didattica, preparazione e assistenza intese nell'accezione più ampia del termine attività sportiva.

A ciò si aggiunga quanto chiarito dall'Agenzia dell'Entrate, secondo la quale, in questo particolare regime, possono rientrare sostanzialmente anche soggetti che non svolgono un'attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni di formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza **a prescindere** dalla realizzazione dell'attività sportiva.

In considerazione di ciò, l'Ispettorato nazionale conclude sottolineando come sia necessario, in sede di accesso, verificare, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole Federazioni che attuano il riconoscimento della ASD/SSD, quali siano le **attività necessarie** per garantire l'avviamento e la promozione dello sport e le qualifiche dei soggetti che devono attuare tali attività, citando, in via esemplificativa, gli istruttori, gli addetti al salvamento nelle piscine, i collaboratori amministrativi e ogni altra figura espressamente prevista dai regolamenti federali per lo svolgimento dell'attività.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it